

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona l'Assessore Savi;

Visto il Regolamento Edilizio adottato con deliberazione C.C. n. 5 del 23.01.2003 con cui si abrogava e sostituiva il precedente Regolamento Edilizio approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 8478 del 11.10.1978 e successive modifiche, come da ultimo modificato a seguito della deliberazione di questo Consiglio Comunale n.41 del 27.04.2004 e n. 82 del 29.04.2004;

Visto in particolare l'art.11 che disciplina la composizione della Commissione Edilizia;

Vista la nota del 18/05/2005 della Prefettura di Firenze pervenuta in data 31/05/2005 con prot. 14.315, con la quale viene trasmessa copia di una circolare del Ministero dell'Interno del 27/04/2005;

Preso atto che con tale circolare il Ministero, sulla scorta di un parere del Consiglio di Stato reso in data 13 giugno 2003 e allegato alla circolare medesima, dà delle risposte in merito a due quesiti frequentemente posti al Ministero stesso, riguardanti la composizione della Commissione Edilizia e l'organo competente a promuovere liti e costituirsi in giudizio;

Considerato in particolare che il Consiglio di Stato, nel parere sopra citato, ha precisato che, "la presenza di organi politici nella Commissione edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazioni e concessioni edilizie, non è più consentita dall'assetto normativo attuale";

Preso atto che a tale decisione il Consiglio di Stato è pervenuto sulla base delle disposizioni normative che hanno introdotto nell'ordinamento generale il principio della netta separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, proprie degli organi di governo, e le funzioni di gestione, proprie dei dirigenti;

Preso atto che l'attuale previsione del Regolamento Edilizio all'art. 11 comma 1, che stabilisce che la Commissione è composta dal Sindaco o da un assessore da lui delegato un qualità di presidente, non risulta quindi conforme alle norme che stabiliscono tale principio, in particolare all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Ritenuto pertanto di modificare il primo comma dell'art. 11 del Regolamento Edilizio dal titolo "Composizione della commissione edilizia", nel senso di eliminare il riferimento al Sindaco e all'assessore delegato e di prevedere che la commissione venga presieduta dal Responsabile del Servizio;

Visto l'allegato sub A) alla presente deliberazione nel quale è riportato il nuovo testo modificato dell'art. 11, nel quale le parti modificate sono state sottolineate;

Constatato che la proposta è stata discussa dalla Commissione Consiliare Ambiente e Territorio;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia sulla regolarità tecnica espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dato atto che nella fattispecie non è necessario il parere di regolarità contabile del responsabile del Servizio Economico-Finanziario poiché non vi è spesa a carico dell'amministrazione;

Dato atto che i regolamenti edilizi comunali sono approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Uditi i seguenti interventi:

Sardelli: rileva che il parere del Consiglio di Stato pone i seguenti problemi:

- per il Segretario poiché la Riforma Bassanini è del '97, come mai il Segretario non ha mai eccepito la correttezza dell'impostazione;
- per la maggioranza che non ha mai ascoltato i rilievi mossi sul tema;
- per Forza Italia che da 6 anni che gestisce la Commissione Affari generali non ritiene sufficiente la proposta formulata ritenendo che manchi una forma di controllo politico sui tecnici;
- illustra quindi l'emendamento presentato allegato sub. lett. B)

Roselli: si dichiara concorde con la proposta dell'Amministrazione. Contrario all'emendamento presentato dal Consigliere Sardelli. Dichiara di aver sempre ritenuto la presenza dell'Amministrazione in Commissione fosse necessaria per la rilevanza di alcuni interventi trattati.

Osserva che se la situazione fosse stata pacifica non ci sarebbe stato bisogno della pronuncia del Consiglio di Stato.

Borri: ritiene che il Sindaco debba guidare le scelte urbanistiche. Contesta le accuse mosse dal Consigliere Sardelli. Si esprime a supporto dell'emendamento presentato ritenendo che l'argomento debba essere approfondito.

Farina: ritiene che il parere non affermi che i politici debbano essere tutti della Commissione Edilizia Integrata. Motiva a supporto dell'emendamento presentato. Si dichiara favorevole all'eliminazione della Commissione Edilizia per il territorio non vincolato.

Dorigoni: argomenta a favore della presenza politica in Commissione. Esprime perplessità in merito all'eliminazione della Commissione Edilizia.

L'Assessore Savi: l'esigenza di separare la politica della gestione è un'esigenza data dalla normativa. Sottolinea che le norme fondamentali di gestione dell'urbanistica le approva il Consiglio, l'ambito tecnico deve stare entro i binari segnati. All'interno del meccanismo non è che un politico sia più garantista. Motiva di respingere l'emendamento presentato.

I Consiglieri Sardelli e Farina dichiarano che si asterranno.

Posto in votazione l'emendamento presentato dai Consiglieri Borri, Dorigoni, Farina, Lumachi Maria Teresa e Sardelli con il seguente esito:

- | | |
|--------------|------------------|
| - presenti | n. 17 |
| - favorevoli | n. 4 |
| - astenuti | n. 1 (Petracchi) |
| - contrari | n. 12 |

L'emendamento è respinto.

Proceduto quindi alla votazione della proposta di provvedimento, che ha dato il seguente risultato:

- presenti n. 17
- astenuti n. 4 (Borri, Dorigoni, Farina, Sardelli)
- favorevoli n. 13

DELIBERA

- 1) di apportare all'art. 11 del Regolamento Edilizio Comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 23/01/2003 come successivamente modificato ed integrato, le modifiche descritte in premessa e di approvare il nuovo testo così come riportato nell'allegato A), dando atto che lo stesso sostituisce ad ogni effetto il previgente testo dell'art. 11 del Regolamento Edilizio Comunale a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione.

ED IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000;

Con separata votazione in forma palese che ha dato il seguente risultato:

- presenti n. 17
- astenuti n. 4 (Borri, Dorigoni, Farina, Sardelli)
- favorevoli n. 13

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile.

(segue allegato)

Allegato A)

Articolo 11. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

11.01 La Commissione edilizia è composta da:

- (1) Il Responsabile del Servizio competente, o un suo delegato, che la presiede;
- (2) due membri effettivi esperti in materie urbanistica, progettazione, direzione lavori soprattutto in campo di edilizia residenziale commerciale e industriale privata, storica, geologica, agronomica ambientale e territoriale, nominati dalla Giunta;
- (3) tre membri effettivi esperti in materie urbanistica, progettazione, direzione lavori soprattutto in campo di edilizia residenziale commerciale e industriale privata, storica, geologica, agronomica ambientale e territoriale, nominati dal Consiglio Comunale.

11.02 I membri di cui ai punti 1) sono membri di diritto, quelli di cui ai punti 2) e 3) sono elettivi e restano in carica per un periodo pari alla legislatura nel corso della quale vengono nominati.

11.03 L'individuazione dei membri componenti la Commissione viene effettuata sulla base della valutazione dei singoli "Curricula" pervenuti all'Amministrazione a seguito della pubblicazione di apposito bando ed i criteri di selezione seguiranno il dettato della L.R. 52 del 02.11.1979, art. 5 e 6.

11.04 La composizione della Commissione Edilizia Integrata coincide con quella della Commissione Edilizia; le funzioni di cui all'art. 5 della L.R. 24/1993 sono svolte dai membri esperti nominati dal Consiglio Comunale.

11.05 I componenti della Commissione Edilizia non possono avere incarichi professionali da parte dell'Amministrazione Comunale qualora i medesimi possano influenzare i lavori e le scelte della Commissione stessa.

11.06 Non possono essere eletti nella Commissione Edilizia:

- a. dipendenti del Comune;
- b. membri del Consiglio Comunale;
- c. professionisti che siano contemporaneamente titolari di imprese edilizie operanti nel Comune;
- d. professionisti che operano nel territorio del Comune in modo non occasionale, ovvero che conseguono un numero di incarichi superiore a due l'anno.

11.07 Le disposizioni di cui al comma 6 del presente articolo trovano applicazione dal primo rinnovo della Commissione Edilizia.